



- 1 *Fiorentino - prospezioni sul territorio. Scavi - (1982)*, a cura dell'Università degli studi di Bari e del Comune di Torremaggiore e con la direzione di M. S. Calò Mariani e A. Guillou, Galatina, 1984; *Federico II e Fiorentino - Atti del primo convegno di studi medioevali della Capitanata - Torremaggiore*, 23 - 24 giugno 1984, a cura dell'Università degli Studi di Bari e del Comune di Torremaggiore e con la direzione di M. S. Calò Mariani e André Guillou, Galatina, 1985; *Fiorentino - Campagne di scavo 1984-1985*, a cura dell'Università degli Studi di Bari e del Comune di Torremaggiore, Galatina, 1987.
- 2 Tome 101, an. 1989, n. 2 - *Fouilles de Fiorentino - Cinq ans de recherches archéologiques à Fiorentino*, pp. 641 - 699: J. M. MARTIN, *Les sources écrites*; M. S. CALÒ MARIANI, *L'architettura e la scultura dei secoli XI-XIII nell'area di Fiorentino*; P. BECK, *La zone palatale*; F. PIPONNIER, *L'organisation de l'espace urbain*; C. LAGANARA FABIANO, *Considerazioni preliminari sulla ceramica medievale del sito*.
- 3 Una sintesi delle ricerche e dell'esito degli studi è stata curata in: M. A. FIORE, *Demani ed usi civici nel Regno di Napoli – il territorio di Torremaggiore in Capitanata*, parte I, Torremaggiore, 2007, pp. CCCLIII - CDXXV.
- 4 Per un'informazione generale, precedente alle campagne di scavi, effettuate tra il 1982 e 1985: M. FRACCACRETA, *Teatro...della Capitanata...*, Napoli, 1834, tom. III, Raps. IV, parafr. 61 e tom. IV, Raps. VIII, parafr. 55 e 70; O. DITO, *Castel Fiorentino - nota storica*, Lucera, 1894; F. LENORMANT, *Nella Puglia Daunia*, Martina Franca, 1917; E. D. PETRELLA, *Località scomparse del 'regesto gualdense'*. In «Samnium», Benevento, (an. 19) 1941, n. 3 - 4, pp. 139 - 140.; T. LECCISOTTI, «...Apud Florentinum», in «Archivio storico pugliese», anno IV, fascic. I; M. A. FIORE, *Saggio storico sulla città di Fiorentino di Capitanata - ovvero dell'origine di Torremaggiore*, Torremaggiore, Nicola Caputo, 1964.
- 5 J. M. MARTIN, *L'apporto della documentazione scritta medievale*. In «Fiorentino – Prospezioni sul territorio. Scavi», Galatina, 1984, pp. 7 - 20. Trad. di P. Odorico; ID., *Fiorentino au début du XIII^e siècle d'après la documentation écrite*, in «Federico II e Fiorentino – Atti del primo convegno di studi medioevali della Capitanata», cit., pp. 1 - 7.
- 6 F. PIPONNIER – P. BECK, *Il sito: edifici e topografia*, in «Fiorentino - prospezioni sul territorio. Scavi (1982)». Traduzione di P. Odorico, Galatina, 1984, pp. 21 - 26. Ed ancora: P. BECK, *La zona castrale ovest*; F. PIPONNIER, *Scavi di Fiorentino 1984 e 1985*; ID., *La zona urbana*. Tutti in «Fiorentino – campagne di scavo 1984 - 1985», Galatina, 1987, pp. 1; 3 - 8; 9 - 15.
- 7 M. S. CALÒ MARIANI – A. GUILLOU, *Introduzione*, in «Fiorentino - Prospezioni...», cit. a nota 1.

- 8 M. FUIANO, *Aspetti di vita rurale nel territorio di Fiorentino nell'età di Federico II*, in «Federico II e Fiorentino – Atti del primo convegno di studi medioevali della Capitanata», citato, pp. 9 - 13.
- 9 Στεφάνου Βυζαντίου, *περί πόλεων — ἐθνικά*, nella edizione di Lione, 1694, pp. 737 e segg. [in: Biblioteca Naz. Sagarriga – Visconti - Volpi di Bari].
- 10 ... Φέραι εἰσὶ καὶ ἄλλαι Ἰαπυγίας, καὶ Αἰτολίας, e di ricalzo: ... Φερεντίος πόλις Σαυνιτῶν ἐν Ἰταλίας ... λέγει καὶ Φερέντιος.
- 11 G. SCHMIEDT, *Le fortificazioni altomedievali in Italia viste dall'aereo*, in «Ordinamenti militari in Occidente nell'Alto Medioevo», XV Settimana di Studi sull'Alto Medioevo (Spoleto, 1967), Spoleto, 1968; ed, altresì, ID., *Città scomparse e città di nuova formazione in Italia in relazione al sistema di comunicazione*, sta in: *Topografia urbana e vita cittadina nell'alto medioevo e in occidente*, Spoleto, 1974.
- 12 G. ALVISI, *La viabilità romana nella Daunia*, Società di Storia Patria per la Puglia - documenti e monografie, vol. XXXVI, Bari, s. d., ma 1970, pp. 80, ss. Ed, ivi, nota 125.
- 13 A. DI MEO, *Annali critico-diplomatici del regno di Napoli della mezzana età*, Napoli, MDCCCII, vol. VII, pp. 65 - 66.
- 14 F. UGHELLI, *Italia Sacra, sive de episcopis Italiae et Insularum adjacentium, Venetiis*, MDCCXXI, vol. VIII, coll. 283 - 284.
- 15 M. CASSONI, *Il tramonto del rito greco in terra d'Otranto*, in «Rinascenza Salentina», Lecce, 1934. E bibliogr. ivi citata.
- 16 J. GAY, *L'Italie méridionale et l'Empire Byzantin*, Paris, 1904, p. 386.
- 17 LEONIS CARDINALIS EPISCOPI OSTIENSIS, *Chronica Sacri Monasterii Casinensis*, I, II, c. (50) 51, in *Rerum Italicarum Scriptores (RIS)*, t. IV, Mediolani, 1723, p. 371; e *Monumenta Germaniae Historica (MGH)*, *Scriptores (Ss.)*, t. VII, p. 661: «*Ea tempestate supradictus Boiano catapanus [Græci imperatoris] cum jam dudum Trojam in capite Apuliæ construxisset, Draconariam quoque et Florentinum ac Civitatem et reliqua Municipia quæ vulgo Capitanata dicuntur, ædificavit, et ex circumpositis terris, habitatores convocans, deinceps habitari constituit. Sane sciendum, quoniam corrupta vulgaritate Capitinata vocatur, cum pro certo ab officio catapani, qui eam fecit, Catapanata debeat appellari.*» Cfr. anche: J. GAY, *L'Italie méridionale...*, cit., chap. IX; F. CHALANDON, *Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile*, I, Paris, 1907, p. 59; F. CARABELLESE, *L'Apulia ed il suo comune nell'alto Medioevo*, Bari, 1905, pp. 142, segg.
- 18 Il *catapano* (rectius: *catepano*) fu un altissimo funzionario, con il rango vicereale, analogo agli esarchi di Ravenna e di Salerno, che assommò in sé i poteri esecutivo, militare, politico e giudiziario, non dovendone rispondere se non al βασιλεύς bizantino. Il termine è composto dal prefisso κατά (di significato variabile; in greco classico: contro, verso; ma anche, come in questo caso, nel greco bizantino: conforme, secondo, presso, vicino: si pensi al dialettale *ca'da*) e dal suffisso-avverbio ἐπάνω (in alto); quindi: colui che sta vicino all'Imperatore (il βασιλεύς). Lo stesso etimo vien attestato da C. DU FRESNE DOMINO DU CANGE, *Glossarium ad scriptores mediæ et infimæ grecitatis*, Ludguni, MDCLXXXVIII (ad v. Κατεπάνω: nam sic scribere solebant Græci). Di diverso avviso, ma da disattendere, è GUGLIELMO APPULO, nel *De rebus Normannorum in Sicilia, Appulia et*

Calabria historicum poema (in RIS, V, Mediolani, 1724, pp. 253 - 278), il quale fa derivare l'etimo da *κατά* e *πάν*: «Quod Catapan Græci, nos *juxta* dicimus *omne* – Quisquis apud danaos vice fungitur hujus honoris, – Dispositor populi parat omne, quod expedit illi, – Et *juxta*, quod cuique dari decet jus ministrat.» Nell'accezione che qui propongo, vd., per tutti: F. TRINCHERA, *Syllabus Graecarum Membranarum*, Neapoli, MDCCCLXV e, particolarmente, la pergamena XVIII, p. 19: – «*παρόντων τῶν ἀναγραφέντων ἀρχόντων παρὰ βασιλείου πρωτοσπαθαρίου κατεπάνου ἰταλίας τοῦ βοϊανοῦ ἐκκοπέντων*»; e la pergamena XXV, p. 28: – «... ἐπίπερ ἐκ θεοῦ ὀδηγῦμενος βασίλειος πρωτοσπαθάριος *κατεπάνος χρηματίας ἰταλίας ὁ βοιω ...*». I documenti (e, particolarmente, il primo) sono stati sottoposti al vaglio della più attenta critica storica, che li ha ritenuto ostensibili. Cfr. F. CHALANDON, *o. c.*, I, p. 58, n. 2 e p. 64; V. VON FALKENHAUSEN, *Untersuchungen über die byzantinische Herrschaft in Süddalien vom 9. bis 11. Jahrhundert*, Wiesbaden, 1967 (nella traduzione italiana, Bari, 1978, p. 57 e n. 39). E, specialmente, M. FUIANO, *La Battaglia di Vaccarizza*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», terza serie, vol. III (1963), il quale, dopo un'attenta collazione, lo giudica sicuramente autentico. J. GAY, *o. c.*, pp. 414, ss., 421, s., al contrario, lo ritiene spurio.

- ¹⁹ All'epoca il Sacrificio Eucaristico non poteva essere celebrato più di una sola volta al giorno. Nei primi secoli dell'era cristiana la restrizione era ancor più rigorosa, non potendosi celebrare la divina liturgia dal medesimo sacerdote che *semel in hebdomada* e per non più di una volta al giorno, da chiunque, sullo stesso altare.
- ²⁰ La Liturgia non poteva, di regola, essere celebrata, prima dell'aurora, nè dopo il mezzodì.
- ²¹ Ricollegandosi alla pratica della c. d. *contesseratio*, ovvero delle *epistolæ communionis* – per la quale ogni vescovo, in comunione con gli altri gerarchi della Chiesa e col pontefice della metropoli romana, razzo mandava i propri fedeli presso le altre comunità cristiane – venne istituito il principio delle *dimissoriae*, secondo il quale nessun vescovo poteva conferire gli ordini sacri a chierici extradiocesani, senza la presentazione del vescovo della diocesi d'origine dell'ordinando. Cfr. L. HERTLING, *Geschichte der katolischen Kirche*, Berlin, 19674. Passim, ad argumentum.
- ²² Località al sud-est di San Severo, sulla quale si potrà consultare l'esaustivo V. RUSSI, *Casale novum, un antico abitato pugliese*, in «Rassegna Pugliese», 1969; da non confondersi con l'odierna Casalnuovo Monterotaro.
- ²³ In un luogo colpito, per qualsiasi motivo, da *interdetto* canonico non potevasi, durante il tempo della censura, procedere alla celebrazione di alcuna funzione sacra.
- ²⁴ D. VENDOLA, *Documenti vaticani relativi alla Puglia*, Trani, 1940 [XVIII], vol. I, n. 83: «De Florentino episcopo talia nostris fuit auribus intimata ut ea nullatenus debeamus relinquere indiscussa. Accepimus enim quod idem episcopus in ecclesia S. Marci apud Casale Novum post interdictum bone memorie R[ogerii] tituli S. Anastasie presbiteri cardinalis apostolice sedis legati nocturno tempore quosdam clericos ordinare presumpsit et ut nichil eius presumptioni deesset,

ipsa nocte ter missam celebrare non timuit quatinus maiorem posset multitudinem ordinare personis omnino ignotis sine suorum episcoporum litteris ad huiusmodi ordinationem admissis. Aliam quoque ordinationem inordinatam in ecclesia S. Blasii dicitur presumpsisse in qua sacramenti unitatem sacrilega temeritate divisit, solam aquam loco vini et aque detestabiliter offerendo. Qui etiam pecuniam quam pro huiusmodi ordinationibus infelici commercio asseritur recepisse, dedisse dicitur ad usuram ut iniquitati pretium iniqua negotiatio geminaret. Porro cum R. de Alifanto uxorem propriam occidisset diabolo instigante ac demum ad cor, domino inspirante, reversus pro accipienda penitentia venisset ad episcopum memoratum, idem episcopus quodam equo ab eodem homicida recepto, ipsum ad propria, nulla penitentia eidem iniuncta, remisit. Quosdam etiam clericos fecit, ut fertur, graviter verberari et cum quedam causa sibi et coniudici suo fuisse ab apostolica sede commissa, idem triginta ovibus receptis ab una partium que iudicium declinabat, procedere nullatenus voluit in eadem. Cum igitur tantarum enormitatum excessus transiri non debeant impuniti, discretioni vestre per apostolica scripta precipiendo mandamus quatinus Deum habentes pre oculis super hiis inquiratis sollecite veritatem et quod inveneritis nobis sub sigillis vestris fideliter transmittatis inclusum, prefixo ipso episcopo termino competenti quo propter hoc nostro se conspectui representet pro meritis recepturus, eundem manere interim facientes ab officio pontificali suspensum. Preceptum nostrum taliter impleturi ne aliena palpando flagitia in vos vindictam alii debitam convertatis.»

- 25 HUIILLARD – BREHOLLES (in *Historia diplomatica Friderici secundi*, tom. V, pars secunda, additamenta, Paris, 1835, p. 1235) lo aveva fatto rimontare al 1239. Il primo editore, l'archivista di Montecassino Amelli, dopo accurata esegesi interna, ne fissò la redazione tra gli anni 1248 - 49. Si uniforma a quest'ultimo G. DE TROIA, nella recenziore edizione: *Foggia e la Capitanata nel quaternus excadenciarum di Federico II di Svevia*, Foggia, 1994, p. 51.
- 26 Nel giugno 1231 l'Imperatore ordinava la confisca di tutti i beni e di tutte le rendite che i Templari e gli Ospedalieri (che, in seguito, presero il nome di *Cavalieri di S. Giovanni di Malta*) possedevano nel Regno; tali provvedimenti furono consacrati nelle Costituzioni di Melfi (*liber Augustalis*), lib. III, tit. XXIX. Si legge in RYCCARDI DE SANCTO GERMANO, *Chronica Priora*, in RIS, tom. VII, pars II, rist.: Bologna 1937, p. 175: "*Tunc Imperator domorum omnium Hospitalis et Templi possessiones, que in regno sunt, et earum fructus jubet capi ad opus suum.*"
- 27 La costituzione fridericiana *Divae memoriae* sancì: *nullam omnino firmitatem habere nisi de speciali nostrae celsitudinis licentia confirmentur*; e, non avendo, come si adombra, conseguito l'effetto auspicato, il principio venne ribadito con la costituzione *Imperialem docet solertiam*.
- 28 C. FIMIANI, *De subfeudis*, Neapoli, 1787, p. 32.
- 29 Il *patrimonium principis* poteva essere, ma solo raramente, di natura privata; nella maggior parte dei casi, come nel presente, costituiva il demanio (domanium).
- 30 J. F. BÖHMER – J. FICKER, *Regesta Imperii*, V, 1: *Die Regesten des Kaiserreichs 1198 - 1272*, Innsbruck, 1881 - 82 – su cui si fonda il MARTIN, a nota 166 di *L'apporto della documentazione scritta medievale*, cit.

- 31 MGH, Ss., t. XIX, pp. 464 - 490. Edidit H. Pabst, Hannoverae, MDCCCLXVI. [p. 470, n. 2. – ad an. 1248; per altri la lectio è: 1249]. L'Editore annota a *Presentino* ("oppidum Venafro ad meridiem situm") che alcune lezioni danno *Fiorentino*. Si riferisce in particolare al de Luynes – il quale riterrebbe essersi l'episodio verificato non nel 1248 - 49, bensì nel 1233, allorquando, nel febbraio, l'imperatore era a Trani, ritenendo che *Fridericus sane Florentini fuit* – e conclude: *Ad neutrum igitur annum ea quae hic narrantur pertinere patet ... nos certi quidquam hac in re statuere non posse*. Per la *vexata quaestio* circa l'autenticità dei *diurnali* cfr. *I notamenti di Matteo Spinelli novellamente difesi* da C. MINIERI - RICCIO, Napoli, 1874; B. CAPASSO, *Sui diurnali di Matteo da Giovenazzo - dissertazione critica*, Firenze, 1895² e ID., *Ancora i diurnali di Matteo da Giovenazzo - nuove osservazioni critiche*, Firenze, 1896².
- 32 E. TOSTO, *Giacomino Pugliese*, in *Atti dell'Accademia di Scienze Morali e Politiche*, vol. CV, Napoli, 1995, pp. 133 - 150.
- 33 Non condivisibile, anzi da ripudiarsi, F. P. MAULUCCI VIVOLO, *Castelfiorentino, archeologia e simbologia nella Daunia dei Templari*, Foggia, 2008, ad impostazione più esoterica che scientifica, il quale, a p. 13, si azzarda ad affermare: «A renderla universalmente nota è stata la convinzione, non ancora suffragata da documenti certi, che ivi» – *id est*: a Fiorentino – «sarebbe avvenuta il 13 dicembre del 1250, la morte di Federico II».
- 34 Così lo appella il Divino Poeta, in *Par.* III, 118 - 20, ove Piccarda Donati mostra di considerare il Nostro *l'ultima possanza* – la finale, conclusiva e massima potenza ed estremo onore dell'Italia e dell'Impero – *vento* (nel doppio significato di *turbine* (ted.: *sturm*) e di *venuto* (p. p. del lat. *venio*: *ventum*) dalla Svevia (*Soave*): cfr. *infra* nota 58.
- 35 Tale l'affermazione di Erodiano: la capitale dell'impero (*id est*: Roma) sarà laddove l'Imperatore (il *Basileo*) riterrà di fissare la sua dimora: *ἐκεῖ ἔσται ἡ Πρώμη ὄπου ποτ'ὰν βασιλεύς ἦ*. Cfr. Ἡρωδιανός, *Της μετὰ Μάρκον βασιλείας ιστορίαι βιβλία οκτώ*, βιβλ. C.
- 36 H. KANTOROWICZ, *Kaiser Friedrich der Zweite*, Stuttgart, 1927 (con integrazione delle fonti: Berlin, 1931); tr. it.: *Federico II, Imperatore*, s. l., s. d., ma: Milano, 1988, pp. 681 - 2 e note, con rinvii a fonti ed esegesi, a pp. 700, s.
- 37 Fu, per primo, il monaco (cistercense) Matteo di Parigi – in un celeberrimo passo, fatto parzialmente incidere sulla stele lapidea, collocata all'ingresso del sito archeologico di Fiorentino – ad influenzare la tradizione che Federico, sul letto di morte, avesse indossato l'abito dei cistercensi – l'ordine religioso, guarda caso!, di esso cronista – e che il trapasso dell'imperatore fosse avvenuto il giorno di Santa Lucia, 13 dicembre, perchè altrimenti non avrebbe avuta motivazione ... il sisma avvenuto in quel giorno: «*De morte Fretherici*. Obiit autem circa eadem tempora principum mundi maximus Frethericus, **stupor quoque mundi et immutator mirabilis**, absolutus a sententia qua innodabatur, **assumpto, ut dicitur, habitu Cisterciensium**, et mirifice compunctus et humiliatus. Obiit autem die Sanctæ Luciae, **ut non videretur ea die terræmotus sine significatione et inaniter evenisse**. Quo sublato, exsufflata est spes Francorum de succursu sui regis. Condidit autem nobile testamentum, quo ecclesiae per ipsum dampnifica-

tæ restaurarentur. Celata autem fuit mors ejus per aliquot dies, ne hostes ejus cito exultarent. Sed die Sancti Stephani facta est in publico manifesta, et nuntiata in populo. Testamentum autem ejus nobilissimum scribitur in libro Additamentorum ...: MATTHÆI PARIENSIS, *Chronica majora*, edited by Henry Richards Luard, D. D., vol. V., (A. D. 1248 to A. D. 1259). Sta in *Rerum Britannicarum Medii Ævi Scriptores, or Chronicles and memorials of Great Britain and Ireland during the Middle Ages*, London, 1880, p. 190. Cfr., altresì, MGH, Ss., XXVIII, Lipsia, 1888; BÖHMER – FICKER, *Regesta Imperii*, V, 1: *Die Regesten des Kaiserreichs 1198 - 1272*, Innsbruck, 1881 - 82, p. 691, annotano: *dec. 13 – Apud Florentinum – Todestag zu Florentino*. Cfr. H. PLEHN, *Der politische Charakter von M. Parisiensis*, Leipzig, 1898; A. L. SMITH, *Church and State in the Middle Ages*, Oxford, 1913; C. H. JENKINS, *The monastic Chronicler and the Early School of St Albans*, London, 1922.

38 Il testo, con le varianti, in: P. GIANNONE, *Istoria civile del Regno di Napoli*, libro XVII, Napoli, MDCCLXX, t. III, pp. 742 - 744; F. CAPELATRO, *Storia del Regno di Napoli*, Napoli, MDCCCXL, pp. 245 - 248; HUILLARD - BRÉHOLLES, *Historia diplomatica Friderici secundi ... auspiciis et sumptibus H. de Albertis de Luynes*, Tomus VI, pars II, Parisiis, MDCCCLXI: *Testamentum Friderici secundi, Romanorum imperatoris, Jerusalem et Siciliae regis*, pp. 805 - 810; MGH, *Legum, sectio IV. Constitut. et acta publica imperatorum et regum*, t. II. Edidit L. Weiland, Hannoverae, MDCCCXCVI, n. 274 – *Testamentum. 1250. Dec.*, pp. 382 - 389.

39 F. CALASSO, *Medioevo del diritto*, I, *Le fonti*, Milano 1954, pp. 167 - 179 e bibliografia ivi, p. 180.

40 G. ZANOBINI, *Caratteri particolari dell'autonomia*, in: *Studi di diritto pubblico in onore di Oreste Ranelletti nel 35 anno d'insegnamento*, II, Padova, 1931, p. 393.

41 ANON., *De rebus Frederici Imperatoris...* in (F. UGHELLI), *Italiae Sacrae tomus decimus seu appendix in qua præter anectoda ughelliana antiquitati Italiae episcopatus, Supplementa quædam, et correctiones ad novem præcedentia volumina, et multiplices Indices generales proferuntur*, cura, et studio N. COLETI, Venetiis, MDCCXXII, col. 563: ... *Mortuus est autem ipse Imperator apud Florentinum in Capitanata Apuliae die [...] mensis Decembris, 9. Indictionis...*; N. DE JAMSILLA, *Historia de rebus gestis Friderici II imperatoris eiusque filiorum Conradi et Manfredi Apuliae et Siciliae regum ab anno MCCX usque ad MCCLVIII*, in RIS, VIII, Mediolani, 1726, coll. 493 - 583) apoditticamente volle tramandare: "... *Mortuus est autem ipse imperator apud Florentinum Apuliae 13 mensis decembris, IX ind.*". Mi sfugge, pertanto, il motivo per cui il Gregorovius, pur attestando che "Federico II morì dopo breve infermità, il 19 dicembre del 1250, a Fiorentino, vicino a Lucera", sia stato indotto a richiamare in nota a piè pagina il *ghibellino* Nicolò de Iamsilla, riportandone il significativo elogio da questi pronunciato nei confronti di Federico: *Usque ad ultimum fati sui diem gloriosus, et per totum orbem terrarum admirabiliter vixit, et qui omnib. fuerat insuperabilis, solius mortis legi succubuit*. È questa la celebrazione più appropriata, che dovrebbe, oggi, leggersi sui ruderi di Fiorentino. F. GREGOROVIVUS, *Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter = Storia della città di Roma nel Medioevo*, Roma, 1942; Torino, 1973, libro IX, cap. VI, § III.

42 Così J. F. BÖHMER – J. FICKER, *Regesta Imperii*, cit., p. 690: *dec. (17) – Apud Florentinum – macht sein testament.*; collazionato dal Pertz. Nelle note critiche ai diurna-

li di M. Spinelli, MGH, Ss., t. XIX, cit. p. 472, n. 70) vien posto il problema della non attendibilità della data di morte di Federico, così come comunemente tramandata, anche se si aggiunge che tutte le cronache sono concordi sul 13 dicembre. La data del testamento è posta *sub die decimo mensis decembris* da J.-L.-A. HUIILLARD – BRÉHOLLES, *Historia diplomatica Friderici secundi, sive constitutiones, privilegia, mandata, instrumenta quæ supersunt istius imperatoris et filiorum ejus. Accedunt epistolae Papparum ...*, Parisiis, MDCCCLXI, t. VI, pars II, p. 805.

⁴³ *Quaternus de excadenciis [et revocatis] Capitinata...*, Montis Casini, MCMIII, p. XV.

⁴⁴ «*De violentia meretricibus illata (Rex Guill.)* «Omnes nostri regiminis sceptro subiectos decet (maiestatis nostræ gloria) gubernari. Et alterum ab altero, tam mares quam foeminas, nec a maioribus, vel æqualibus vel minimis defendendo pacis gloriam confovare. Nec pati aliquomodo vim inferri. Miserabiles itaque mulieres quæ turpi quæstu prostitutæ cernunt nostro gaudeant beneficio. Gratulantes. **Ut nullus eas compellat invitas suæ satisfacere voluntati.** Contra hoc generalem ædictum satagentibus, confessis atque convictis (ultimo supplicio) feriendis. Habito tam considerationis ordine quod si vis in locis habitabilibus fuerit illata clamor oppressæ truculenter emissus quam citius poterit elucescat. Alioquin non videbitur vis illata (si mora fuerit octo dierum spacio) subsecuta. Nisi forsitan (his diebus) invita probabitur fuisse detempta.» *Constitutiones Regni Siciliae per excellentissimum i. u. d. dominum Andream de Ysernia comentatæ & per alios celeberrimos Doctores glosatæ. Cum repertorio eiusdem Domini ANDREÆ DE YSERNIA super ipsis constitutionibus Regni. Accesserunt Capitula Regni Ritus Magnæ Curia Vicariæ, & Pragmaticæ novæ & antiquæ ac etiam novissimæ per S. C. M. editæ. Summa cum diligentia noviter impressæ ac emendatæ* – MCCCCCLII – Neapoli apud Joannem Paulum Sugganappum. Cum privilegio. [In: Biblioteca Apostolica Vaticana; cat: Stamp. Barb. F. F. IV. 33 (int. 1-3)]. Liber primus, cc. 53 - 54. «*Spetta a noi governare i sudditi sottoposti al nostro scettro, mantenere la pace difendendo ciascun uomo dall'altro, fosse maschio o femmina, e proteggendo ognuno sia dai suoi preposti, che da quelli di pari grado e dagli inferiori. Nè permettiamo qualunque tipo di violenza. Per questo le miserabili meretrici, che si distinguono per il turpe guadagno di prostituta, godano della nostra protezione: e di ciò si rallegrino. E che nessuno possa costringerle a soddisfare le proprie voglie contro il loro volere. E soggiacciano alla pena di morte coloro che contravverranno a questa costituzione, se il delitto sarà dimostrato o lo avranno confessato. Con l'ulteriore disposizione che, se la violenza dovesse essere perpetrata in luoghi abitati, il grido disperato della donna assalita dovrà essere per chiunque di repentino richiamo. Altrimenti la denuncia di violenza, trascorsi otto giorni, non venga presa in considerazione.*» Con la costituzione *si quis mulieri (violentiam patienti et clamanti non succurrerit)*, lo stesso imperatore Federico impose la pena di quattro augustali (1 oncia d'oro) a chi non fosse accorso a sostenere la donna che avesse chiesto aiuto: *Constitutiones*, loc. cit., c. 58.

⁴⁵ E. BESTA, *Fonti del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano fino ai tempi nostri*, Padova, 1938. Ad argumentum.

⁴⁶ *Constitut.* II, 17.

- 47 Nel *prooem.* alle *Const.*: «Nos itaque quos ad imperii romani fastigia et aliorum regnorum insignia sola divine potentie dextra preter spem hominum sublimavit».
- 48 F. CALASSO, *op. cit.*, pp. 442, s. ed esaustivi rinvii, ivi a nota 55. Ed, inoltre: ID., *La constitutio «Puritatem» del Liber Augustalis e il diritto comune nel Regnum Siciliae*, in: *Studi di storia e diritto in onore di Carlo Calisse*, Milano, 1940, vol. I, pp. 499 - 563 (= *Rivista di storia del diritto italiano*, XIII, 1940, pp. 53-115); ed ora in: *Introduzione al diritto comune*, Milano 1970, VII, pp. 233 - 302.
- 49 MGH - Ss. - XXXII.
- 50 Inf. X, 115 - 117.
- 51 Ivi, 118 - 120.
- 52 Il Cronista di Giovinazzo riporta, invece, che la distruzione avvenne in una data immediatamente successiva al 26 settembre 1255.
- 53 *La Divina Commedia* col commento di JACOPO DELLA LANA per cura di L. Scarambelli, Bologna, 1866, vol. I.
- 54 *Fuit vir valentissimus tempore suo, sagax et audax, qui curiam romanam versabat pro velle suo, et aliquando tenuit eam in montibus Florentiæ in terris suorum per aliquot menses; et sæpe defendebat palam rebelles ecclesiæ contra Papam et Cardinales; fuit magnus protector et fautor ghibellinorum, et quasi obtinebat quidquid volebat ... erat multum honoratus et formidatus: ideo, quando dicebatur tunc 'Cardinalis dixit sic', 'Cardinalis fecit sic', intelligebatur de Cardinali Octaviano de Ubaldinis per excellentiam. Fuit tamen epicureus ex gestis et verbis eius*: BENVENUTI DE RAMBALDIS DE I-MOLA, *Comentum super Dantis Aldigherij Comædiam, nunc primum integre in lucem editum*, sumptibus GUILIELMI WARREN VERNON, curante Jacobo Philippo Lacaita, Firenze, 1887. Cfr., altresì, infra nota 96.
- 55 Inf. XIII, 70 - 75.
- 56 *De vulgari eloquentia*, I, XII, 3.
- 57 *Convivio*, IV, III, 6 a commento della Canzone terza "le dolci rime d'amor ch'ï solia", ove Dante, analizzando le false opinioni intorno alla nobiltà ed esponendo il proprio punto di vista sull'argomento si accinse ad esaminare gli aspetti dell'autorità imperiale e del filosofo, prendendo spunto dalla critica ad un giudizio di Federico II e di Aristotele: «E altri fu di più lieve sapere. Dico dunque: Tale imperò, cioè tale usò l'officio imperiale: dov'è da sapere che Federigo di Soave, ultimo imperadore de li Romani - ultimo dico per rispetto al tempo presente, non ostante che Ridolfo e Andolfo e Alberto poi eletti siano, appresso la sua morte e de li suoi discendenti - domandato che fosse gentilezza, rispuose ch'era antica ricchezza e belli costumi.»
- 58 Par., III, 118 - 120. Soave (ted.: Swaben) è la Svevia. Vd. Supra nota 34.
- 59 ULPIANO, *Institutiones*, 10. § 1.
- 60 D, 28, 1, 1, 1: MODESTINUS, lib. 2 *Pandectarum*.
- 61 *Ibidem*.
- 62 *Imp. Theod. et Valent. AA. Florentio P[refecto]. P[retorii]*.
- 63 C, 6, 23, 21 ed, anche, *Synops. Basil.*, 35, 2, c. 16.
- 64 *Ex imperfecto testamento nec Imperatorem hereditatem vindicare posse, sæpe constitutum est*: C, 6, 23, 3; e *Synops. Basil.*, 35, 2, cc. 2 e 9.

- ⁶⁵ Roth., 155, 168, 170. Cfr. N. TAMASSIA, *Le alienazioni degli immobili e gli eredi secondo gli antichi diritti germanici e specialmente il longobardo*, Milano, 1885, pp. 7, ss.
- ⁶⁶ TAMASSIA, *Le alienazioni*, cit., p. 218.
- ⁶⁷ C. GIARDINA, *Successioni (diritto intermedio)*; in «Novissimo Digesto Italiano», XVIII, Torino 1971, p. 730.
- ⁶⁸ C. GIARDINA, *loc. cit.*, p. 745.
- ⁶⁹ G. VISMARA, *Storia dei patti successori*, vol. II, Milano, 1941, p. 740; G. FERRARI DALLE SPADE, *I documenti greci medioevali di diritto privato dell'Italia meridionale e loro attinenze con quelli bizantini d'Oriente e coi papiri greco-egizi* (in: *Scritti giuridici*, vol. I, Milano, 1953, pp. 220, ss.
- ⁷⁰ F. CALASSO, *La Const. «Puritatem» ...*, cit.
- ⁷¹ L. PROSDOCIMI, *La formazione dell'unità giuridica medievale e il diritto comune*, Como - Milano, 1946, pp. 16, ss.
- ⁷² *Constitutiones Regni Siciliae ...*, cit.
- ⁷³ Lib. I, in o. c. a nota precedente cc. 122 - 123.
- ⁷⁴ Rex Guilelmus, lib. I, in o. c., cc. 122 - 123.
- ⁷⁵ Imperator Fredericus, lib. II, in o. c., cc. 195 - 6.
- ⁷⁶ Id., *ibid.*, in o. c., cc. 196 - 7.
- ⁷⁷ Id., *ibid.*, in o. c., cc. 198 - 9.
- ⁷⁸ Rex Guilelmus, lib. III, in o. c., cc. 283 - 6.
- ⁷⁹ Imperator Fredericus, lib. III, in o. c., cc. 304 - 15.
- ⁸⁰ Id., *ibid.*, in o. c., cc. 316 - 37.
- ⁸¹ Id., *ibid.*, in o. c., c. 338.
- ⁸² Rex Rogerius, *ibid.*, in o. c., c. 365.
- ⁸³ Id., *ibid.*, in o. c., c. 366.
- ⁸⁴ «*Primi parentis incauta transgressio sic posteris legem conditionis indixit, ut eam nec diluuii proclivis ad penam effusio effrenis abduceret nec baptismatis tam celebris tam salubris unda liniret, quin fatalitatis eventus mortalibus, senescentis evi precinctis lascivia, transgressionis in penam culpa transfusa, tanquam cicatrix ex vulnere remaneret. Nos igitur Fridericus secundus divina favente clementia Romanorum imperator semper augustus, Hierusalem et Siciliae rex, memores conditionis humane quam semper comitatur innata fragilitas, dum vite nobis instaret terminus ...*».
- ⁸⁵ «[*Natura depravata primi transgressoris voluntate.*] Sed ab hoc digressu, quo te impetus, non ut dicis, doloris, sed perditum pudoris abstulerat, ad ea quae institueras delira reverteris: et adhibito ex Apostolo testimonio (Rom. 4, 19), illud quod de Abrahae et Sarrae emortuis membris dixeras, confirmare conaris. Unde iam superius, quantum satis visum est, me disseruisse suffecerit. Quis autem Christianus ignoret, quod ille, qui primum hominem fecit ex pulvere, omnes fabricetur ex semine? Sed ex semine iam vitiato atque damnato, quod partim per veritatem remaneat in supplicio, partim per misericordiam liberetur a malo. Non igitur, ut putas atque concludis, ullis laqueis tuis peccati naturalis suffocatur assertio. Depravatam quippe primi transgressoris voluntate naturam, non tua defensio verbis inanibus purgat per novitium dogma vestrum, sed gratia Dei per Iesum Christum Dominum nostrum»: AURELII AUGUSTINI, *Contra Iulianum libri sex*: li-

ber III, 17. 33; in J. P. Migne, *PL*, t. 44, Parisiis, 1844. Questo scritto, rappresenta, temporalmente, l'ultimo frutto del pensiero agostiniano, a confutazione dell'eresia pelagiana.

Negli ultimi istanti della sua esistenza terrena, Federico, mostrando di aver condiviso la tesi dell'Ipponense, manifesta di non considerare il dolore come una punizione divina per le azioni umane immorali. Il male fisico, infatti, è lo stesso che persino Cristo dovette subire. Il problema del male si connette con quello della libertà umana. Se l'uomo non fosse libero, egli non avrebbe meriti, nè colpe. Il dilemma che si pone con questa affermazione è se esista il libero arbitrio oppure la predestinazione, problema che si è venuto a creare in seguito al peccato originale. Dio, conoscendo le possibili scelte dell'uomo verso il male o verso il bene, dona ad alcuni, con la Grazia, la possibilità di salvarsi, mentre ad altri lascia la libertà di dannarsi; tuttavia, questa non è una scelta divina arbitraria, ma è semplicemente la prescienza di Dio che, nell'eternità (cioè oltre il tempo), vede coloro che possono ricevere la Grazia e coloro che non possono. Questi ultimi anche se la ricevessero non solo non si salverebbero, ma ancor più si dannerebbero. Donde la polemica tra Agostino e Pelagio. Affermava il primo: essendo l'uomo corrotto dal peccato originale di Adamo, e quindi magari animato da buone intenzioni ma facilmente preda di tentazioni malvagie, Dio non solo interviene per illuminare l'uomo su cosa è il bene, ma anche per infondergli la volontà effettiva di perseguirlo.

⁸⁶ *Statuimus itaque Conradum Romanorum in regem electum et regni Hierosolomitani heredem dilectum filium nostrum nobis heredem in imperio et in omnibus aliis empticiis et quoquomodo acquisitis, et specialiter in regno nostro Sicilie. Quem si decedere contingerit sine liberis, succedat ei Henricus filius noster. Quo defuncto sine liberis, succedat ei Manfredus filius noster. Conrado vero morante in Alemannia vel alibi extra Regnum, statuimus predictum Manfredum baliu[m] dicti Conradi in Italia et specialiter in regno Sicilie, dantes ei plenariam potestatem omnia faciendi que persona nostra facere posset, si viveremus; videlicet in concedendis terris, castris, villis, parentelis et dignitatibus, beneficiis et omnibus aliis, iuxta dispositionem suam, preter antiqua demania regni Sicilie.*

⁸⁷ Fino alle soglie del secolo XIX, l'istituto sopravvisse sotto la forma dei *fedecomessi feudali*, istituiti per il decoro delle casate: cfr. al proposito l'esaustivo MURATORI, *Dei difetti della giurisprudenza*, Venezia, 1742, cap. XVII.

⁸⁸ U. E. PAOLI – E. CANTARELLA, *Successioni – Diritto greco*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XVIII, p. 701.

⁸⁹ *Constitutiones Regni Siciliae ...*, cit. liber I, cc. 98 e 110: *Qua pena universitates teneantur quæ creant potestates, & alios officiales. Imperator Fredericus: 198| «Cum satis, abundeque sufficient officiales a nostro culmine stabiliti ad hoc tam in civilibus quam in criminalibus causis, unusquisque iusticiam valeat invenire usurpationem illicitam quæ in quibusdam partibus regni nostri invaluit abolentes. Præcipimus ut amodo, potestates, consules, seu rectores 110| in locis aliquibus non creentur, nec aliquis sibi auctoritate consuetudinis alicuius, vel ex collatione populi officium aliquid aut iurisdictionem usurpet. Sed officiales tantum a nostra maiestate statutos, vel de mandato nostro*

magistros iusticiarios, iusticiarios, camerarios, baiulos, & iudices ubique per regnum nostrum volumus esse, & tam iura nostra quam nostrorum fidelium ministrare.

«Quæcumque autem universitas in posterum tales ordinaverit desolationem perpetuam patiat, & omnes homines eiusdem civitatis angarii in perpetuum habeant.

«Eum vero qui aliquid de officiis supradictis susceperit, capite puniri censemus.»

90 Constitutiones ..., cit., Liber III, c. 344: [Anepigrafe] Rex Rogerius. «In locis demanii nostri ædificia erigi in posterum prohibemus, per quæ ipsorum locorum defensio, vel munimen aut liber introitus, aut exitus valeat impediri.

«In prædictis locis turres erigi amodo per privatos expressius inhihemus.

«Munitiones etenim nostras, & quod est securius protectionis nostræ munimen, omnibus regni nostri fidelibus plene sufficere credimus ad tutelam.»

91 Testamentum, § 9: «Item statuimus, quod homines Regni nostri sint liberi, et exempti ab omnibus generalibus collectis.»

92 Ibidem, §§ 7 - 8: Item statuimus, quod omnia bona militie domus Templi, que curia nostra tenet, restituantur eidem; ea videlicet que de iure debent habere. Item statuimus, ut omnibus ecclesiis, et domibus religiosis restituantur iura earum, et gaudeant solita libertate.

93 Ibidem § 11: Item statuimus, ut ecclesie Lucerie et Sore, et si que alie ecclesie lese sunt per officiales nostros reficiantur, et restituantur.

94 Ibidem § 17: Item statuimus, ut sancte Romane ecclesie matri nostre restituantur omnia iura sua, salvis in omnibus et per omnia iure et honore imperii et heredum nostrorum et aliorum nostrorum fidelium, si ipsa ecclesia restituat iura imperii.

Giova tener presente che l'atteggiamento conciliante dell'Imperatore si radicava sull'impostura storica denominata *donazione di Costantino*, alla quale mostrò di credere anche l'Alighieri: «Dicunt adhuc quidam quod Constantinus imperator, mundatus a lepra intercessione Silvestri tunc summi Pontificis, Imperii sedem, scilicet Romam, donavit Ecclesie cum multis aliis Imperii dignitatibus. Ex quo arguunt dignitates illas deinde neminem assumere posse nisi ab Ecclesia recipiat, cuius eas esse dicunt; et ex hoc bene sequeretur auctoritatem unam ab alia dependere, ut ipsi volunt.» In *de monarchia*, lib. III, 10.

95 J. M. MARTIN, *Fiorentino au début du XIII^e siècle...*, cit.

96 Gran parte dei cronisti è concorde nel riferire che le *masnade* di Octaviano Ubaldino, cardinale diacono di S. Maria in via Lata, posero, in quell'anno 1254, a ferro e fuoco le nostre regioni. Codesto sinistro, famigerato, voltagabbana e versipelle personaggio viene da Dante collocato nell'Inferno, tra gli eretici e gli epicurei (*che l'anima col corpo morta fanno*) insieme a Federico. Fu vescovo di Bologna dal 1240 al 1244, *cardinale* per antonomasia dal 1245, morto nel 1273. Le sue *masnade* distrussero Fiorentino, a vilipendio della memoria di Federico II. *Fu un mondano uomo, lo quale ebbe tanta cura di queste mondane cose, che non par ch'elli credesse che altra vita fosse che questa: fu molto di parte d'imperio e fece tutto quello che seppe in suo aiutorio. Avvenne ch'egli avendo bisogno di soccorso di moneta, dimandolla alla parte ghibellina, o vero d'imperio, di Toscana: fulli vietato; sì che costui, lamentandosi, disse quasi conquisendo d'essi: 'Io posso dire, se è anima, che l'ho perduta per parte ghibellina, e un solo non mi soccorre'; sì che mostrò in questo suo parlare, quando disse 'se è anima' ch'elli non fusse certo d'averne anima: cfr. ad argumentum:*

La Divina Commedia col commento di JACOPO DELLA LANA per cura di L. Scarabelli, Bologna, 1866, vol. I. Cfr. supra, nota 54.

⁹⁷ Terra fu sinonimo di comune, borgata di considerevole entità, amministrativamente *sui juris*. Si distinse dalla città (*civitas*) essenzialmente perchè quest'ultima fu sempre sede vescovile. *Castrum*, nel periodo in esame, fu sinonimo di complesso di *tuguria* (capanne): quindi fu *casale* munito di un argine di difesa, per lo più precario. La differenza sostanziale tra *casale* e *castrum* sembra, perciò, consistere nella insussistenza di alcuna opera di difesa posta a salvaguardia del primo. Molto tardi col termine *castrum* s'intese, talvolta, una terra fortificata. *Casale*: *Certus Casarum numerus, villa, suburbanum, προαστειον*: C. DU FRESNE DOMINO DU CANGE, *Glossarium mediæ et infimæ latinitatis*, tomus secundus, Niort, 1883; ed ora, pure: Graz, 1954, pp. 198, s.

⁹⁸ MATTEO SPINELLI, *Diurnali*, in MGH, Ss., t. XIX, p. 480, cit.

⁹⁹ A. D. .MCCCV., *regis [Caroli] regnorum a. XXI., die .XVII. augusti, .III. indictionis, apud Florentinum. In presentia Gualterii Robberti de Gualterio dicte terre iudicis, robberti Angeli de Sarafio puplici notarii, Modesti de Archidiacono, Pascalis Iohannis de Nicolao, Iohannis de Sarafio Benedicti, Arzani Onufrii et sciri Abamontis testium, Gualterius de Mauro et Basconia eius consors se et bona sua ecclesie S. Leonardi de Valle Volaria obtulerunt per fustem tradentes fratri Rodulfo cum auctoritate Modesti de Archidyacono advocati dicti fratris, retento usufructu in vita eorum, exceptis de predictis bonis, que valent unc. quattuor, orto uno olivarum sito prope vineam notarii Iacobi; orto prope portam S. Lucie et S. Leonis; pecia una terre sita prope viam Fogie et terra Ripalte que legat Onufrio nepoti suo; item orto sito in Plantiliano prope ortum Nicolai de Lapulia et pecia terra una derogata que legat Angelo de Flora; item orto in Plantiliano quem legat Raynaldo de Flora, suis nepotibus. Cfr. F. CAMOBRECO, *Regesto di S. Leonardo di Siponto* (Regesta Chartarum Italiæ, 8), Roma, 1913; doc. 238, p. 167.*

¹⁰⁰ Non è fuor di luogo ricordare che dalle scritture della Dogana di Foggia si è potuto rilevare che alla fine delle operazioni per la *reintegra* delle locazioni del Tavoliere, avvenute tra il 1503 ed il 1548 [Di Stefano - Figueroa - Revertera], il feudo di Fiorentino, disabitato, fu ritrovato essere esteso carra 184, versure 15 e passi 4½, pari ad ettari 4.561,5; cfr. sul punto anche G. MANFRIDI, *Il feudo di Torremaggiore*, Bari, 1933, p. 16.

¹⁰¹ La Curia Romana adottò una politica tendente alla dilatazione del numero delle diocesi, considerando in vita anche quelle circoscrizioni ecclesiastiche non più esistenti di fatto e nominandovi presuli che tali erano solo di nome (si dicevano, a volte, intestatari di un «*titulus sine re*» o di un «*titulus in partibus [infidelium]*»). Il Grande Scisma d'occidente fu occasionato proprio da tale stato di cose, quale reazione al papa dell'alto clero, renitente a far ritorno ai dettami evangelici. Si racconta, al proposito, che il rigoroso quanto incauto Bartolomeo Prignano, arcivescovo di Bari, assunta la tiara col nome di Urbano VI, per stroncare la dilagante simonia ed il lassismo clericale, giunse ad inveire contro un collettore della camera apostolica, che gli recava le somme raccolte nell'espletamento della mansione, rimbrottandolo: «*pecunia tecum sit in perditionem*».

¹⁰² Istituto Storico Italiano per il medio evo - Regesta Chartarum Italiæ - *Gli Atti perduti della Cancelleria Angioina* - transuntati da CAMILLO DE LELLIS - pubblicati

- sotto la direzione di R. Filangieri – vol. I – a cura di BIANCA MAZZOLENI, Roma, 1939; EAD., *Id.*, – vol. II – *Ibid.*, 1943.
- ¹⁰³ *I registri della Cancelleria Angioina* ricostruiti da R. FILANGIERI – Testi e Documenti di Storia Napoletana pubblicati dall'Accademia Pontaniana – Napoli, MCML...
- ¹⁰⁴ O. DITO, *Castel Fiorentino - nota storica*, Lucera, 1894, p. 6 e nota 13. Da emendarci la data riportata (27 novembre 1405), che nel documento – riprodotto a stampa – si legge: 21 novembre 1405.
- ¹⁰⁵ Amplius in FIORE, *Demani ed usi civici ...*, cit., pp. CCCLXXXVII, ss.
- ¹⁰⁶ G. SAVOIA, *I demani comunali ...*, Benevento, 1880, p. 185.
- ¹⁰⁷ Per il tipo del documento seguo R. TRIFONE, *La legislazione angioina – edizione critica*, Napoli, 1921, p. XV.
- ¹⁰⁸ Regg. Ang. CXVI, 85; CXI, 804; tra le altre, la migliore edizione è in P. EGIDI, *Codice diplomatico dei Saraceni di Lucera*, Napoli, 1917, doc. 654, pp. 323 - 331.
- ¹⁰⁹ I ceti previsti furono: *comes; baro bandererius; baro non bandererius; miles non baro; nobilis non miles, aut iurisperitus; burgensis, item iudex, item medicus, item mercator et quilibet alius condicionis mediocris; popularis*: P. EGIDI, *Codice diplomatico ...*, cit., p. 325.
- ¹¹⁰ G. SAVOIA, *I demani comunali ...*, cit., pp. 186 - 192. L'A. riporta in note sia la deliberazione del Consiglio d'Intendenza di Capitanata del 19 maggio 1811 che la nota del 24 gennaio 1865, adottata nella sessione del 10 febbraio successivo, del Supremo Consiglio Amministrativo di Napoli.
- ¹¹¹ Per la parte diplomatico – documentale cfr. anche O. DITO, *Gli ordinamenti municipali di Lucera del 1407*, Trani, 1895, pp. 26, ss.
- ¹¹² Un forte indizio dell'assenza effettiva del vescovo in diocesi ci viene da *Gli Atti perduti della Cancelleria Angioina* – transuntati da Camillo de Lellis – pubblicati sotto la direzione di R. Filangieri – vol. I – a cura di B. MAZZOLENI, Roma, 1939, cit., doc. n. 388, col quale il Re, nel periodo 1270 - 71, affida al vescovo di Venosa, e non a quello di Fiorentino, come sarebbe stato più consono, il compito di riscuotere in quest'ultimo luogo le decime della bagliava.
- ¹¹³ D. VENDOLA, *Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV – Apulia-Lucania-Calabria*, in «Studi e testi», 84, Città del Vaticano, MDCCCCXXXIX, p. 23: In Fiorentino. Decima dell'anno 1310.
Residua secunde decime in episcopatu florentino:
[n°] 315: Episcopus florentinus debet unc. II;
[n°] 316: Canonici debent tar. XII.
- ¹¹⁴ H. HOBERG, *Taxae pro communibus servitiis...*, in «Studi e testi», 144, Città del Vaticano, MCMXLIX, p. 55.
Obligaciones episcoporum. Ep. Florentin. in prov. Beneventan. (Fiorentino, oppidum non amplius existens):
[ad an.] 1344 - 19. 7: 60 fl.;
[ad an.] 1374 - 22. 12: 60 fl.;
[ad an.] 1389 - 12 vel 11. 2: 60 fl.
- ¹¹⁵ F. CAMPANILE, *L'istoria dell'illustrissima Famiglia Di Sangro*, Napoli, 1615; e, con alcune varianti: ID., *L'Historia dell'Illustrissima Famiglia Di Sangri*, mns. ined. n.

15 della biblioteca comunale «A. Minuziano» di San Severo (già Misc. XIX, 28, 33); nonchè: S. AMMIRATO [il giovane], *Delle Famiglie nobili napoletane*, II, Firenze, 1651², p. 259 B – D; ed, ancora: Arch. St. Napoli, Rep. R. Quint., XVII, fol. 83 (nunc inaccessibile). Il provvedimento è riprodotto nella sentenza del Tribunale di Lucera 143/1907, fol. 10^r; in Sez. Arch. St. Lucera, *fondo sentenze*.

¹¹⁶ *Libro singolare d'entrate feudali di diversi contadi di diverse provincie del Regno de' baroni ribelli dell'anno 1494*, fol. 70.

¹¹⁷ La trascrizione viene offerta in: *Per l'Università di Torremaggiore contro il Principe di San Severo nella Suprema Commissione Feudale* – Relazione al commissario Giacinto Martucci, s. l. nè d., p. 18 (fondo della Biblioteca comunale «A. Minuziano» di San Severo).

¹¹⁸ *Nova situatione de' pagamenti fiscali de carlini 42 a foco delle provincie del Regno di Napoli &c. - Adohi de Baroni, e feudatari dal 1 gennaio 1669 avanti*, fatta per la Regia Camera della Summaria di ordine dell'illustrissimo, & eccellentissimo signore D. PIETRO ANTONIO DE ARAGONA, Napoli, 1670.

¹¹⁹ Riferimento in M. FRACCACRETA, *Teatro topografico, storico-poetico della Capitanata e degli altri luoghi più memorabili e limitrofi della Puglia*, tom. IV, Raps. VIII, parafrr. 108 e 109, pp. 370, s. Fino all'arrivo degli Aragonesi le vaste estensioni del tavoliere di Puglia (le "*tableau de la Pouille*", come lo chiamarono i francesi) appartenevano per la maggior parte ai baroni o agli enti ecclesiastici; minima parte residuava al fisco regio ed ai privati. Alfonso il Magnanimo stabilì che i pascoli non fossero più oggetto di privato dominio; bensì che solo lo Stato potesse disporne; e perciò prese (forzosamente) in affitto perpetuo i fondi dei privati e dei baroni (i quali potevano disporne solo in periodo estivo) e divise tutto il Tavoliere in *locazioni*, lasciando solo una parte del territorio, diviso in *masserie* seu *portate*, agli originari proprietari. Era vietato ai *locati*, gli abruzzesi proprietari di greggi, trasferirsi da una locazione ad un'altra. È facile intuire come i massari di campo e specialmente i baroni usurpassero continuamente il territorio delle locazioni (nel periodo estivo, quando i *locati* risalivano in Abruzzo: 8 maggio - 29 settembre) ove poi facevano pascolare liberamente, e senza pagare alcunchè al fisco, il proprio bestiame. Necessitava, perciò, verificare periodicamente l'estensione del territorio delle locazioni e di reintegrarle (dove il termine *reintegra*) nella loro pristina estensione. La Capitanata fu, in quel tempo, campo di inenarrabili drammi sia per le popolazioni che per i *locati*. Cfr., infra, nota 126.

¹²⁰ "In mezzo alla locazione, le di cui terre lambendo le falde della catena de' colli descritti s'innalzano ancora verso le alture di Torremaggiore e di Sansevero, si trovano spesso delle altre piccole colline staccate dagli strati principali che la circondano, e fra queste più marcatamente si eleva verso il lato che guarda Lucera quella che mostra ancora gli avanzi di Castelfiorentino fralle di cui mura cessò di vivere uno de' più celebri Sovrani che abbia avuto il Regno di Napoli e di Sicilia, l'Imperatore Federico secondo. Queste colline le quali non sono di difficile accesso, e non mancano di sufficiente terra vegetabile, non presentano nè massi di pietre, nè strati calcarei ribelli alla coltivazione, o disadatti al pascolo degli armenti. Che se ne' loro fianchi non allignassero frequentemente le mac-

chie, potrebbero non essere dissimili dalle sottoposte pianure, se non per un'elevatezza maggiore, o per avere de' lati troppo esposti al soffio de' venti. La frequenza di simili colline, produce spesso delle spaziose vallette, in mezzo alle quali la vegetazione è felice del pari che nella parte più piana della locazione ... La vicinanza a molti Comuni popolati, il più lontano de' quali non dista che circa quattro miglia dalle poste che la compongono, ha prodotto che le sue terre siano state ricercate da molti pastori, del pari che da' coloni i più vicini. Ma queste terre benchè non interrotte da pietre, non molto elevate, e sovente bene esposte, non possono paragonarsi a quelle delle più fertili locazioni del Tavoliere. La frequenza de' lentischi, de' dumeti e delle macchie che le ingombrano sono stati ostacoli a far rinvenire in esse un nudrimento abbondante al bestiame. Nè questo è il solo inconveniente che vi si trovi. Vegeta su queste terre assai più che altrove l'anemone appennina, specie di trifoglio appartenente alla famiglia delle piante ranunculacee di Gussieu, erba che volgarmente chiamasi da' pastori la *torta*, o la *storta*, la quale avvelena i pascoli che offrono. Le folte ed annose ceppaie di bronchi, e tutte le macchie formate da' virgulti selvaggi che coprono de' colli, e tutt'i punti elevati ne contengono un'abbondanza maggiore. Gli animali che se ne cibano spesso incontrano la morte, o soffrono per lungo tempo un'attrazione ne' nervi e nelle vertebre del collo, e non vi è possessore di armenti che nella locazione di Guardiola non sia avvezzo a contare una perdita annuale nel loro numero per questa dispiacevole cagione... "Ex Archivio di Stato di Foggia - Amministrazione del Tavoliere - Scritture dell'Ufficio: volume Pascolo - Lavoro del Commissariato Civile. In *Il Tavoliere di Puglia nella prima metà del XIX secolo* a cura di P. DI CICCIO, Foggia, 1966, pp. 151, ss.

¹²¹ Era detto *giurato* il pubblico banditore che, *voce preconia*, annunziava davanti a tutti e nei luoghi prefissati le disposizioni delle Autorità. Chiamavasi in tal modo perchè era tenuto a prestare giuramento prima di assumere l'incarico.

¹²² FIORE, *Demani ed usi civici ...*, cit., pp. CCCXCIV, ss.

¹²³ Un indizio documentale della trasmigrazione di famiglie da Fiorentino a Torremaggiore ai primi del secolo XIV viene offerto dall'istrumento *apud S. Agata* del 24 novembre 1313, ove compaiono Angelo e Raynaldo de Flore: cfr. supra nota 99. Nei secoli successivi la presenza dei de Flore è attestata documentalmente fra la popolazione di Torremaggiore fino al 1564, allorchè il sindaco, Cesare di Cesare, e gli eletti de regimine - Fabrizio Cirillo, Giovanni Nicola de Pascarello e Ludovico de Gesmundo - *sindacario et gubernatorio nomine*, conferivano ai due concittadini, Marc'Antonio de Flore, *utriusque iuris professor*, e Donato Fusaro, *utriusque iuris doctor*, il mandato di richiedere alla R. Camera della Summaria cinquanta tomoli di sale aggiuntivi, da consegnarsi nella R. Dogana del sale di Manfredonia, per i fuochi risultanti aumentati dalla precedente numerazione, allorchè ne vennero contati in Torremaggiore 141, in luogo dei 191 a quel momento di fatto dimoranti: cfr. Sez. Arch. St. di Lucera, fondo notarile, I serie, prot. 2, c. 188 r-v, sub an. 1564, aprile 25, VII Indict.

- 124 Per una buona rotazione della coltivazione dei cereali quei latifondi avrebbero dovuto essere dell'estensione minima di 180 versure (pari ad Ha 222,22), ed una minore superficie non sarebbe stata considerata una vera e propria *masseria*.
- 125 Così veniva denominato quella parte del territorio del Tavoliere, non dissodato, ove nasceva spontaneamente l'erba, pastura per le greggi.
- 126 Il *Tavoliere*, venne ripartito in 23 *locazioni ordinarie ed originarie* ed in 20 *locazioni aggiunte*. Cfr., supra, nota 119. Una delle locazioni ordinarie ed originarie fu quella denominata *Guardiola* nel cui ambito trovavasi il territorio di Fiorentino. Nella sua accezione storico-topografica il *Tavoliere* si estendeva per 60 miglia di lunghezza (da Torremaggiore ad Andria) e per 40 di larghezza (da Troia ad Arignano), per complessivi 15.641 carra, 4 versure ed un tomolo, pari ad ettari 386.182 circa. L'organizzazione amministrativa e giudiziaria del *Tavoliere di Puglia* faceva capo alla *Regia Dogana della mena delle pecore di Puglia*, che fino al 1468 ebbe sede in Lucera e, quindi, venne trasferita a Foggia. Tra alterne vicende l'esistenza del *Tavoliere* si protrasse fino al 1865.
- 127 Il brigantaggio, sotto varie colorazioni, anche quale aspetto dell'anarchia feudale contro il potere statale, afflisse endemicamente le nostre contrade – e, tuttora, le affligge – fin dal periodo angioino. Gli Angioini intervennero con decisione contro il fenomeno, adottando una considerevole serie di provvedimenti contro i malandrini, predoni, briganti di strada, ladri ed omicidi (*disrobatores et latrones*), che infestavano il Regno e la Puglia in particolare: cfr. i *capitula* del 25 ottobre 1268 (*ad vindictam malefactorum*) e del 30 novembre 1273 (*frequens et infrenata latronum malitia*); il *capitulum Regni* dell'8 settembre 1289 (*iugia et immensa*) e l'altro successivo – agosto 1295 (?) – (*Regina iustitia in vestitu deaurato*); la *constitutio* del 18 luglio 1313 (*Si cum sceleratis*) e l'altra del 22 gennaio 1331 (*Diu iam et pluries*) indirizzata a Barrasio de Barrasio, *militi, generali capitaneo et iustitiario Capitinate*. È verosimile che concausa principale dell'abbandono dei relitti urbani di Fiorentino, nel sec. XIV, fu il brigantaggio; e se qualche nucleo familiare vi rimase venne spazzato via dalla peste nera del 1348 - 50.
- 128 O. DITO, *Castel Fiorentino*, cit., p. 8.
- 129 *Per l'Università di Torremaggiore contro il Principe di San Severo ...*, cit., p. 5
- 130 M. FRACCACRETA, *Teatro...della Capitanata...*, cit., tom. III, pp. 119 - 20.
- 131 Il termine cabreo – *cabreum* - *capibrevium* = elenco per capi – stette ad indicare un inventario di beni stabili e venne adottato, a quanto sembra, per la prima volta, negli statuti dei Cavalieri di Malta, ove si prescriveva che nelle singole commende venissero descritti tutti gli immobili appartenenti all'ente *una cum authentica attestatione melioramentorum: quod omnes Priores, Baillivi et Commendatores in quolibet .XXV. annorum spatio renovare et presentare tenentur cum tribus similibus cabreis, quorum unum reponitur in Archivo Commendæ, aliud in archivio Conventuali illius linguæ et tertium in archivio Prioratus*. "Capibrevium", col significato di *acta iudicis vel notarij*, lo si ritrova nel secondo parlamento generale stabilito, nel 1299, da Giacomo II d'Aragona e tenuto a Barcellona. Cfr. C. DU FRESNE - DOMINO DU CANGE, *Glossarium mediæ et infimæ latinitatis*, cit., alla voce.
- 132 *Partecipanti* o *porzionari* venivano denominati gli ecclesiastici addetti (adscripti) ad una chiesa *ricettizia*.

¹³³ Bolla, di Gregorio XIII, *Pro excellenti preminentia*, in F. UGHELLI, *Italia sacra...*, tom. VIII, Venetiis, MDCCXXI, coll. 359 - 362. Nonchè J. C. ROSSI, *Synodus severopolitana an. MDCCCXXIII celebrata atque SS. Domino PP. Leoni XII inscripta*, Napoli, MDCCCXXVI, pp. 94, ss. In detta bolla viene affermata la non appartenenza ad alcuna diocesi (*nullius diæcesis*) di Torremaggiore, fino al 1580, allorchè la cattedra vescovile venne traslata da Civitate a San Severo.

¹³⁴ Le decime conferite dai coltivatori dell'agro di Fiorentino, analogamente agli altri agricoltori di tutto il rimanente territorio di Torremaggiore, erano relative al frumento (grano ed orzo), alle fave, al lino ed al mosto. Amplius in FIORE, *La Ricettizia di Torremaggiore ...*, Torremaggiore, Nicola Caputo, 1966, pp. 48 - 50 e 96. Non v'è traccia di decima dell'olio perchè rarissime erano in tutta la Daunia le piante di olivo, la cui cultura si propagava dal territorio di Barletta, estendendosi verso il Sud: lo attesta copiosa documentazione dell'Archivio di Stato di Venezia, inerente al commercio dell'olio tra la Puglia e la Serenissima.

¹³⁵ FIORE, *La Ricettizia ...*, cit., pp. XLV, s. e p. 48.

¹³⁶ Antica denominazione di Castelnuovo della Daunia.

¹³⁷ Editto in: M. A. FIORE, *La Ricettizia ...*, cit., doc. XVIII, cap. 12: *Statuti ovvero capitolarî della Madrice e parrocchial chiesa di S. Nicolò del Capitolo di Torremaggiore, promulgati il 26 gennaio 1716 dal vescovo di San Severo Carlo Francesco Giocoli*. Con qualche variante anticipati in M. FRACCACRETA, *Teatro ... della Capitanata...*, cit. - tomo IV, raps. VIII, par. 55, p. 315 - il quale ritenne tali decime sacramentali; invero esse furono prediali, così come si evince dal tenore e dalla lettera del provvedimento della Camera Apostolica - ... [a] *personis ibi pro tempore cultivantibus, seu laborantibus, tam incolis, quam advenis* - e come venne esplicitamente ribadito negli statuti anzidetti: "La nostra Madrice tiene l'antico jus di esigere le decime prediali ... conforme si osserva in una bolla della fel. mem. di Giulio III Pontefice sotto l'anno 1551 nel mese di marzo ...". La predialità delle decime in parola attesta, senz'ombra di dubbio, la provenienza dell'elemento demico - e, con esso, il clero - torremaggiorese da Fiorentino; il che non viene revocato in dubbio dallo stesso FRACCACRETA, *op. loc. ult. cit.*, allorchè aggiunge: «Or tal'esazione contesta più la fama, che in Torremaggiore emigrarono da Fiorentino gli abitanti». Per le diverse categorie di decime: L. FERRARIS, *Prompta Bibliotheca ...*, Neapoli, MDCCCXLVII tom. III, voce: *decimae*, pp. 13 - 37.

¹³⁸ *Bolla* viene definita negli statuti del Clero di San Nicola, ai quali facevo riferimento nel *Saggio storico ...*; in altre fonti, che richiamo alla nota seguente, il provvedimento viene, invece, definito *breve*. Essendo andato disperso l'originale non è agevole stabilire la natura dell'atto, ma ritengo che nè di *bolla*, nè di *breve* si sia trattato, bensì di una *decisione* della Camera Apostolica resa in una vertenza tra il clero torremaggiorese e quello di Castelnuovo della Daunia.

¹³⁹ Significativo, al riguardo, è l'elenco di alcuni documenti, che ho trovato nell'*Inventario delle scritture sistentino nell'archivio della madrice di San Nicola di Torremaggiore fatto ... in questo presente anno 1716*, ove la bolla di cui alla nota precedente è, invece, detta *breve* ed, inoltre, vi si legge: «Un *monitorio* della Camera Apostolica per la lite che verteva fra il Clero di Torremaggiore e quello di Castelnuovo, spedito sin dall'anno 1693 per il jus decimandi; Una copia di

- stromento di compromesso fra il Clero di Torremaggiore e quello di Castelnuovo fatto sin dall'anno 1630; Un inibitorio della Curia Romana per la lite che verteva fra questo Clero di Torremaggiore e quello di Castelnuovo, per il jus di decimare.» Ediz. in M. A. FIORE, *Le Associazioni Laicali nella Chiesa Cattolica*, Torremaggiore, 1966, p. 105 (doc. I, fasc. primo).
- ¹⁴⁰ M. FRACCACRETA, *Teatro...della Capitanata...*, cit., tom. III, raps. IV, parafr. 61, Napoli, 1834, pp. 110 - 122.
- ¹⁴¹ Le misure vennero rilevate, nel 1832, in *palmi*. Prima della riforma, disposta da Ferdinando II di Borbone con la legge del 6 aprile 1840 – e, quindi, all'epoca della rilevazione del Fraccacreta – il *palm*, costituito da dodici *once*. era di cm. 26,367. Sette palmi formano un *passo*; mille passi un *miglio*.
- ¹⁴² J. L. A. HULLARD – BREHOLLES; V. BALTARD; H. TH. P. J. D'ALBERT, DUC DE LUYNES, *Recherches sur les monuments et l'histoire des Normands et de la maison de Souabe dans l'Italie meridionale*, Paris, 1844.
- ¹⁴³ M. F. DECONCHY, *Victor Baltard. Sa vie, ses oeuvres*, Paris, 1875; C. BAUCHAL, *Nouveau Dictionnaire biographique et critique des architectes français*, Paris, 1887; N. PEVSNER, J. FLEMING, H. HONOUR, *Dizionario di architettura*, Torino, 1981; P. PINON, *Il viaggio degli architetti francesi nell'Italia del Settecento: Pierre-Adrien Pâris e gli altri*, in C. De Seta (a cura di), *Grand Tour. Viaggi narrati e dipinti*, Napoli, 2001; R. MIDDLETON, D. WATKIN, *Architettura dell'Ottocento*, Martellago (Venezia), Electa, 2001; P. PINON, *Louis-Pierre et Victor Baltard*, Paris, 2005.
- ¹⁴⁴ P. PINON, *op. cit.*, p. 116.
- ¹⁴⁵ P. PINON, *op. cit.*, p. 117. Victor preferì spedire i disegni a suo padre, che provvide a consegnarli di persona al de Luynes; conservò, inoltre, copia di tutti gli schizzi realizzati seguendo il consiglio del suo preoccupato committente.
- ¹⁴⁶ Oreste Dito nacque nel 1866 a Scalea. Professore e, quindi, preside del Liceo classico "Tommaso Campanella" di Reggio Calabria, venne iniziato, nel 1895, alla massoneria nella loggia *Tommaso Campanella* di Catanzaro; divenne poi Maestro Venerabile della loggia *Bruzia - Pietro De Roberto* di Cosenza ed in seguito fondò a Reggio Calabria la loggia *Due Settembre 1847*. Cessò di vivere nell'aprile del 1934. Gli è stata intestata la loggia massonica del suo luogo nativo. Fu prolifico scrittore della storia della sua regione; tra le opere si ricordano *Massoneria, Carboneria ed altre società segrete nella storia del Risorgimento italiano*, Torino - Roma, 1905; e *La storia calabrese e la dimora degli ebrei in Calabria dal secolo V alla seconda metà del secolo XVI*, Cosenza, 1967.
- ¹⁴⁷ O. DITO, *Castel Fiorentino ... cit.*, pp. 8 - 9.
- ¹⁴⁸ L. CARDILLO, *Dizionario corografico-storico-statistico della Capitanata e de' luoghi più notevoli dell'antica Daunia*, Altamura, 1885, pp. 46, ss.; E. JACOVELLI, *Cenni storici su Torremaggiore*, S. Severo, 1896¹, pp. 101, ss.
- ¹⁴⁹ M. A. FIORE, *Saggio storico sulla città di Fiorentino ...*, cit., passim.
- ¹⁵⁰ M. A. FIORE, *Fiorentino di Capitanata: dalla distruzione del 1255 alla soppressione dei diritti feudali*, in: «Federico II e Fiorentino – Atti del primo convegno di studi medioevali della Capitanata», Galatina, 1985.

- ¹⁵¹ Michele, nato nel 1824, fu l'ultimo principe del ramo principale della famiglia. Ereditò il patrimonio dal padre Gerardo (1799 - 1842), figlio dell'ultimo feudatario, il principe Michele Raimondo.
- ¹⁵² In Archivio Notarile di Napoli. Rogiti del notar Luigi Tavassi, atti del 28 agosto 1900, rep. 11133 e del 5 gennaio 1901, rep. 11372: richiamati in M. A. FIORE, *L'eredità di Michele de' Sangro, principe di San Severo*, relazione storico - giuridica, a stampa, per la terza Sezione penale del Tribunale di Roma, nel procedimento n. 12881/90A/2R N. R., 6112/91 R. G. GIP, Roma, 1992 (*pro manuscripto*).
- ¹⁵³ In Archivio notarile di Napoli. Rogiti del notar L. Tavassi. Atto del 20 novembre 1912, rep. 20310.
- ¹⁵⁴ T. LECCISOTTI, "... *Apud Florentinum*", in «Archivio Storico Pugliese», anno IV, fascic. I, Bari, 31 marzo 1951, pp. 137 - 144.
- ¹⁵⁵ G. ANDREASSI, [*anepigrafe*]; in: Comune di Torremaggiore - Assessorato alla Cultura e alla P. I., *Il recupero di una città medievale - Fiorentino*, a cura di M. S. Calò Mariani, Bari, 1998.
- ¹⁵⁶ Formalità eseguita ai nn. 2912 del Registro generale e 357452 del Registro particolare.
- ¹⁵⁷ La lettera del 19 gennaio, rimessa anche a Vittorio Russi, ispettore onorario di zona, fu del seguente tenore: «*In seguito a segnalazione, pervenuta a questo Ufficio, relativa al precario stato in cui versano i ruderi di Torre Fiorentina ed i resti dell'antica omonima borgata, alla luce, soprattutto, delle recenti opere di scasso effettuate nel terreno, la scrivente fa presente a codesto Comune che questo Ufficio ha già proposto al superiore Ministero per i Beni Culturali e Ambientali l'inserimento del restauro del complesso in questione nel piano triennale di interventi di questa Soprintendenza. — Si fa notare altresì che la proprietà privata del complesso costituisce un notevole ostacolo all'intervento diretto dello Stato, per cui ancora una volta questo Ufficio sollecita codesto Comune ad acquisire il complesso in parola, facendo presente che, altrimenti, l'inizio dei lavori potrebbe subire ritardi. — Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione. — Il Soprintendente - [Arch. Riccardo Mola].»*
- ¹⁵⁸ Cfr., tra le altre, la del. n. 1031 della G. M. di Torremaggiore del 30 agosto 1985.
- ¹⁵⁹ Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1986, p. 22 e F. A. L. della Provincia di Foggia, n. 24 del 22 marzo 1986.
- ¹⁶⁰ Delibere della G. M. di Torremaggiore, n. 718, dell'8 luglio 1986 e n. 775 del 6 agosto 1986.
- ¹⁶¹ In pari data l'Ufficio Tecnico apprestava il computo metrico estimativo corredato da una planimetria dei siti di scavo e relativo riferimento dei prezzi unitari.
- ¹⁶² Provvedimento adottato il 24 luglio 1987 dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura della Regione Puglia col quale venivano comunicate, altresì, le procedure da porre in essere per l'assegnazione.
- ¹⁶³ Deliberazioni del Cons. Comunale di Lucera n. 253 del 28 marzo 1985 e n. 77 del 26 febbraio 1986. Con la prima "si decideva di acquistare i resti di Castel Fiorentino e l'intero fondo circostante - Ha 10 circa - di proprietà dell'ing. Tandoia Costantino di Lucera verso il prezzo a corpo di £. 100.000.000". Ma la Sezione provinciale decentrata del Comitato regionale di controllo di Foggia, con ordinanza n. 71159 del 15 novembre 1985, censurandola nel merito, invitava il

Consiglio Comunale al riesame dell'atto, rilevando alla stregua del parere espresso dall'Ufficio Tecnico Erariale "che il valore di £. 100.000.000 attribuito al fondo vada congruamente ridotto a £. 50.000.000." Con la seconda deliberazione – vistata per mancanza di rilievi dal predetto CORECO il 14. 3. 1986, con il n. 12895 – il C. C. ribadiva la posizione assunta, osservando: a) che la valutazione dell'U. T. E. di Foggia risultasse "incomprensibile perchè al di fuori da ogni logica di mercato"; b) "che nel caso di specie trattasi di libera compravendita"; c) "che beni ... come Castelfiorentino, hanno un valore che trascende quello intrinseci [sic] naturale".

¹⁶⁴ Decreto del Prefetto della Provincia di Foggia, n. 2594 AA. AA. del 21 maggio 1987.

¹⁶⁵ Decreto del Prefetto della Provincia di Foggia, n. 7802/AES/1^A. Il decreto fu registrato a Foggia il 16 dicembre 1993 al n° 1472, atti pubblici.

¹⁶⁶ Dichiarazione datata 3 dicembre 1993 (prot. Comune di Torremaggiore n. 16859 del 7 successivo).

¹⁶⁷ Sezione II: n. 4288/2000 Reg. Sent.

¹⁶⁸ Osservava, tra l'altro, il Tribunale (Giudice Onorario Aggregato alla Sezione – Stralcio ...) con la sentenza, ritenuta, in ogni caso, dall'odierno concludente claudicante e monca: *"Dall'esame della documentazione acquisita emerge che i beni compravenduti dall'Ing. Tandoia al Comune di Lucera risultano acquisiti al demanio del Comune di Lucera medesimo. Tale destinazione alla demanialità dell'Ente acquirente non appare legittimamente assunta. E ciò in quanto, pur ritenendosi valida, ammissibile e giuridicamente tutelabile la trasferibilità di beni immobili demaniali in generale, ma solo tra Enti pubblici (e non tra Enti pubblici e privati cittadini), nel caso che ci interessa la destinazione dei beni trasferiti al demanio pubblico dell'acquirente non può essere opposta e ritenuta valida; in quanto sui medesimi beni compravenduti vige e permane - nonostante un contrario contratto di compravendita a causa diversa od opposta - il potere di supremazia tipico e proprio dell'Ente pubblico nel cui territorio insistono e permangono i beni stessi. Prevalente a riguardo è la natura della territorialità dell'Ente pubblico, dovendosi considerare che sui beni ivi insistenti rimane valido quel potere dell'Ente di appartenenza nei confronti di un altro diverso Ente Territoriale. Sarebbe, come dire, che ogni potere di disposizione, di gestione o di amministrazione spetta in via esclusiva all'Ente pubblico il quale, avendo nel suo territorio i beni immobili, ne può disporre con tutti i poteri e le facoltà derivatigli dal suo diritto di proprietà."*

¹⁶⁹ Sezione III: sentenza n. 5399 dell'anno 2005.

notturmo del sito in occasione di una manifestazione culturale del 3 agosto 2011.

¹⁷⁰ T. U. L. C. P. 1934, art. 91, lett. n.

¹⁷¹ Articolo 824, secondo comma, cod. civile 1942.

¹⁷² G. INGROSSO, *Demanio (Diritto moderno)*, in: *Novissimo Digesto Italiano*, vol. V, Torino, 1968, p. 437.

¹⁷³ Art. 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.